

31269-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 199/00 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

Composta da:

EMANUELE DI SALVO - Presidente -
SERGIO BELTRANI
FRANCESCO CENTOFANTI
ALESSANDRINA TUDINO - Relatore -
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

Sent. n. sez. 28/2022

CC - 16/08/2022

R.G.N. 25576/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

((NIGERIA)

CA

avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

sentite le conclusioni del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Letta la memoria trasmessa dal difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata dell'11 luglio 2022, la Corte d'appello di Genova ha - decidendo all'esito dell'annullamento, statuito con sentenza di questa Corte del 24 maggio 2022, della decisione deliberata il 14 aprile 2022, «limitatamente alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 19 co. 1 lett. b della legge 69/2005» - ordinato la consegna di _____ di nazionalità nigeriana, alla

autorità giudiziaria finlandese in ordine al reato di violenza sessuale, commesso in Helsinki il 7 giugno 2020.

La Corte territoriale ha reputato insussistente il requisito della legittima ed effettiva permanenza quinquennale del ricorrente sul territorio nazionale e, in conseguenza, irrilevante la questione pregiudiziale relativa all'applicabilità della consegna condizionata di cui all'art. 19, co. 1, lett. b) Legge 69/2005 ai dimoranti sul territorio nazionale cittadini di Paesi terzi.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per mezzo del difensore, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 627 co. 3, cod. proc. pen., per non essersi la Corte genovese uniformata al principio di diritto enunciato da questa Suprema Corte in merito agli accertamenti da effettuarsi - ai fini della consegna condizionata di cui all'art. 19, co. 1, lett. b) Legge 69/2005 - in ordine alla residenza, effettiva e legittima, della persona richiesta in consegna da almeno cinque anni in Italia. Lamenta, in particolare, la preterizione della documentazione difensiva depositata in allegato alla memoria per l'udienza di discussione, e l'omessa attivazione delle conseguenti verifiche, alla stregua dei poteri che competono al giudice del rinvio in ordine al richiesto accertamento, essendosi la Corte di merito limitata a considerare le sole dichiarazioni rese dall'imputato, svalutandone la portata senza sottoporle a documentata confutazione. La difesa aveva, invece, tra l'altro prodotto permesso di soggiorno rilasciato il 2 dicembre 2020 e documentato la richiesta di rinnovo, che ne presuppone la titolarità da almeno cinque anni; documentato il possesso della carta d'identità, rilasciata dal Comune di Parma, sin dal 2017, nonché del codice fiscale, in tal modo allegando documentazione amministrativa che presuppone l'effettiva e continuativa permanenza sul territorio nazionale.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce analogha censura, in quanto, una volta accertato il predetto requisito, la Corte d'appello avrebbe dovuto sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia Europea una questione di interpretazione pregiudiziale circa il rapporto tra le disposizioni di cui all'art. 19, co. 1, lett. b) Legge 69/2005 e le disposizioni di cui agli artt. 4 co. 6 e 5 co. 3 della Decisione Quadro del 2002 sul MAE, che contemplano, rispettivamente, per gli Stati membri la possibilità di opporre il rifiuto alla consegna rispetto a coloro che dimorino o risiedono nel loro territorio e apporre la condizione della riconsegna dopo l'audizione dell'interessato, proponendosi così una questione analoga a quella già affrontata dalla ordinanza 217/2021, con la

Cd.